COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia
CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel. (0364) 76126/779610 - fax 76492
Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982
*www.comune.vezza-d-oglio-bs.it ***** e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it*

SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 045/GF04 del 03 aprile 2026

Oggetto: ***Impegno di spesa a favore dell'INPS per l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale (voucher) nell'anno 2026.***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

- il bilancio di previsione 2026/2028, approvato dal Consiglio comunale in data 26/02/2026, deliberazione n. 04, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il piano dettagliato di assegnazione degli obiettivi gestionali (P.D.O.) e dei criteri operativi approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 25 del 27/02/2026, esecutiva ai sensi di legge;
- Il decreto sindacale n. 129 del 6 febbraio 2026 attribuisce al Segretario Comunale la responsabilità dei seguenti servizi: Lavori Pubblici, Economico-Finanziario e Tributario, Amministrativo e Affari Generali, Servizi alla Persona, nonché Servizi Demografici e Cimiteriali. Con lo stesso decreto, al dipendente Ing. Davide Guizzardi è affidata la responsabilità del Servizio Tecnico e Urbanistico e dei Servizi Manutentivi e di Gestione del Patrimonio."
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale in data 5 luglio 2011, atto n. 33;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, inerenti le funzioni dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliare n. 07 in data 18/03/2016 e ss.mm.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, approvato con deliberazione consigliare n. 04 del 21/03/2013;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 27/02/2026 di approvazione del Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi gestionali (P.E.G.) 2026;

Atteso che i contenuti del bilancio di previsione come sopra approvato hanno natura di indirizzo all'operato della Giunta comunale e dei Responsabili di servizi;

Ravvisata la volontà dell'Amministrazione comunale di attivare anche nel corso dell'anno 2026 dei progetti volti all'impiego di prestazioni di lavoro occasionale a mezzo voucher INPS, come previsto dalla vigente normativa in materia;

Richiamato l'art. 54-bis del D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione dalla L. 96/2017, come modificata dall'articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) che al comma 7 testualmente prevede: *"Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:*
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.";

Atteso che:

- ◊ secondo il comma 1 del citato art. 54-bis, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali entro i seguenti limiti e modalità, *"intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:*
  - *a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;*
  - *b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento; (Decreto Legge n. 48/2023)*
  - *c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.";*
- ◊ il comma 16 stabilisce che *"la misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro e che sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.";*
- ◊ sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti anche gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale nella misura dell'1%; (circolare Inps n. 107/2017);
- ◊ il comma 17 prevede che l'utilizzatore trasmetta almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente una serie di informazioni anagrafiche ed identificative del prestatore, il luogo di svolgimento e l'oggetto della prestazione, la data e l'ora di inizio e termine della medesima, il compenso pattuito in misura non inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata;

Richiamate le Circolari n. 107 del 05/07/2017, n. 103 del 17/10/2018 e n. 6 del 19/01/2023, diramate dall'INPS regolanti la materia ed il Decreto legge n. 48 del 04/05/2023 (c.d. decreto lavoro);

Visto:

- ◊ l'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 della L. 12/11/2011, n. 183 che in materia di limiti alla spesa per contratti di lavoro flessibile, per quelli di formazione-lavoro e di lavoro accessorio, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2012, che la spesa medesima non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 o, se non si sono sostenute spese in quell'anno, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;
- ◊ l'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014, che modificando il citato comma 28 (introduzione del settimo periodo), ha disposto la non applicazione del suddetto limite agli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui al comma 557, art. 1, della Legge 296/2006, fermo restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28;
- ◊ che, conseguentemente, gli Enti virtuosi risultano esclusi dall'applicazione del limite del 50% ma non da quello del 100% della spesa sostenuta nel 2009 (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, 9 febbraio 2015, n. 2);
- ◊ che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Lombardia ha stabilito, con proprio parere n. 29/2012 del 26/1/2012 relativo ad un'assunzione a tempo determinato, che qualora il parametro di spesa sia inesistente si possa individuare come limite finanziario quello dell'anno in cui si rende necessario attivare i contratti di lavoro flessibile;

Ravvisata la necessità di alimentare la disponibilità del "portafoglio elettronico" dell'INPS, al fine di poter procedere con l'attivazione delle prestazioni di lavoro occasionale "Voucher" nell'anno 2026, nella misura di € 5.000,00;

Accertato preventivamente che la suddetta spesa:

- è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000;
- diverrà interamente esigibili nell'anno 2026;

Attestata con la firma del presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai fini del controllo di cui all'articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. **di implementare** la dotazione del "portafoglio elettronico" dell'INPS per l'attivazione di prestazioni di lavoro occasionale "voucher" nell'anno 2026 per la somma di Euro 5.000,00 per le motivazioni meglio espresse in premessa;

2. **di impegnare** a favore dell'INPS la spesa di complessivi € 5.000,00, con imputazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario come segue:

Missione	15	*Programma*	03	*Titolo*	1	*Macroaggregato*	03	*UEB*	15.03.103
Esercizio			*Capitolo*				*Importo*		
2026			11503103/1				€ 5.000,00		

3. **di dare atto** che la suddetta spesa:
   - è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000;
   - diverrà interamente esigibili nell'anno 2026;

4. **di provvedere** tempestivamente all'applicazione dei principi di trasparenza disciplinati dal D.lgs. n. 33/2013, attraverso l'inserimento dei dati relativi ai contributi concessi nel sito web del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente";

5. **di autorizzare** l'Ufficio Ragioneria dell'ente alla liquidazione immediata della somma dovuta all'INPS;

6. **di disporre** la pubblicazione della presente all'Albo pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi

7. **di dare atto** infine, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al TAR Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio;

8. **di trasmettere** copia della presente Determinazione al Sindaco.

Il Responsabile del Servizio
(dott. Fabio Gregorini)

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO Prov. di Brescia

Visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione dei seguenti impegni contabili, registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

n. impegno	*Importo*	*Capitolo*	*esercizio*
74/2026	€ 5.000,00	11503103/1	2026

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

☒ **FAVOREVOLE** ☐ **NON FAVOREVOLE**

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Vezza d'Oglio, 03 aprile 2026

Il Responsabile del Servizio
(dott. Fabio Gregorini)

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO Prov. di Brescia

Referto di pubblicazione

N° 222
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile dei servizi alla persona, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente determinazione è affissa da oggi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 05 MAG. 2026 al 20 MAG. 2026.

Dalla residenza comunale, lì 05 MAG. 2026

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Fabio Gregorini)

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO Prov. di Brescia